Sent. N. 758/2024

Del 30/05/2024

N **376/24** REG. GEN. TRIB.

N **18184/22** N.R. P.M. (Mod. 21)

N G.I.P. (Mod. 20).

SENTENZA AL V° DEL P.G.
TRAMITE SICP IN DATA 31/5/24

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

SEZIONE V PENALE

Dott. ssa MARIA PROFETA

APPELLO
PROPOSTO DA Avv GRAGNANI x imp. CHEN TIHU

VISTO
Milano, il 11.6.24
IL SOST. PROC. GENERALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA IN DATA 19/6/24

Nella causa penale contro:

ZHAO CUILAN
Nato in Cina il 8.03.1970
Libero, assente
Legale rappresentante della società "Kang Kang" ditta individuale avente per oggetto sociale l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti erboristici, macrobiotici, dietetici ed altro ubicata a Milano, via Messina, 3
Residente a Milano in via Ruggiero Guido n. 85, residente e difeso di fiducia dall'Avv. Erika Chiusolo del Foro di Milano

CHEN TIHU
Nato in Cina il 03.03.1960
Libero, assente
Residente a Milano in via Paolo Sarpi n. 3 dipendente della società KANG KANG di ZHAO Cuilan, difeso di fiducia dall'Avv. Mario Gragnani del Foro di Milano con studio in viale Monte Nero, 51

IMPUTATI

(come da separato foglio)

Estratto esecutivo a:
a) Procura repubblica
b) Corpi Reato
c) Mod. 1

Il

Estratto a:
a) Mod. 21 P.M.
b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

CONCLUSIONI:

P.M: sentenza di condanna a mesi 9 di reclusione ed € 15.000,00 di multa per ciascun imputato

DIFESA CHEN: previa dichiarazione della nullità della perizia del P.M., sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto;

DIFESA ZHAO: previa dichiarazione della nullità della perizia del P.M., sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste; in subordine sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p. per particolare tenuità del fatto; in ulteriore subordine, minimo della pena, circostanze attenuanti generiche e benefici di legge.

Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 19.05.2023 ZHAO CUILAN e CHEN TIHU, sopra compiutamente generalizzati, venivano tratti a giudizio per i reati in epigrafe.

Gli imputati ritualmente intimati non comparivano e , pertanto, ne veniva dichiarata l'assenza.

L'istruttoria dibattimentale si svolgeva con l'esame dei testi Casaletto Caudio, Roda Gabriella nonché con quello degli imputati previa revoca della dichiarazione di assenza.

Il P.M. offriva in produzione verbale di perquisizione e sequestro del 30.05.2022 e relativi allegati, relazione di consulenza tecnica chimico – tossicologica sul materiale di cui al sequestro del 30.05.2022.

Emergeva dall'istruttoria come in data 30.05.2022 il Gruppo Pronto Impiego Milano della Guardia di Finanza, durante lo svolgimento di un servizio di controllo economico del territorio, effettuava un accesso presso il luogo di esercizio dell'impresa individuale "Kang Kang" di Zhao Cuilan situata in via Messina, 3 al fine di eseguire un'attività ispettiva relativa alla commercializzazione di medicinali per uso umano di cui al D. Lgs 24 aprile 2006 n. 219. All'interno dell'esercizio commerciale, avente quale attività la vendita al dettaglio di prodotti macrobiotici, dietetici e integratori alimentari, i militari davano atto della presenza di Chen Tihu, un conoscente della titolare, Zhao Cuilan – che contattata telefonicamente riferiva di non poter giungere in negozio. Il Chen Tihu veniva indicato dal teste Casaletto "come una sorta di dipendente, però per il quale non era stato formalizzato alcun contratto di assunzione...era una sorta di gestore di fatto dell'attività" (pag. 4 ud. del 15.03.2024). Aggiungerà, poi, il teste come il Tihu durante la perquisizione, che seguirà poi a breve, dimostrava di conoscere sia il negozio che i prodotti in vendita. Inoltre, dagli accertamenti, poi, effettuati sulla persona del Tihu risultava come lo stesso avesse conseguito in Cina il diploma di laurea in medicina. Gli operanti accertavano, altresì, la presenza di numerose confezioni di fiale, unguenti e compresse con indicazioni in lingua cinese riportanti pittogrammi riconducibili alla categoria dei medicinali. Su alcune confezioni veniva, altresì, notato la denominazione di produttori corrispondenti a cause farmaceutiche con sede nella Repubblica Popolare Cinese nonché – da una prima traduzione dalla lingua cinese – delle avvertenze su possibili reazioni avverse e la raccomandazione ad utilizzare il prodotto solo su indicazione del farmacista o del medico curante. Tali prodotti venivano commercializzati come aventi proprietà curative di alcune malattie. La perquisizione effettuata presso i locali dell'esercizio commerciale portava al sequestro della merce meglio indicata nel verbale del 30.05.2022 che veniva rinvenuta in esposizione o in alcuni cassetti situati nella parte di negozio accessibile al pubblico. I militari provvedevano a richiedere al Tihu le autorizzazioni alla vendita della predetta merce che non venivano comunque fornite a seguito di richiesta da parte degli operanti.. Né veniva rinvenuto sulle confezioni in numero di AIC – corrispondente all'autorizzazione all'emissione in commercio.

Emergeva dalla perizia chimico tossicologica su una campionamento rappresentativo del totale dei beni in sequestro , a firma della dott.ssa Gabriella Roda perito della Procura -acquisita al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti – come i reperti rinvenuti – sostanzialmente scatole di medicinali, riportassero ideogrammi cinesi e costituissero medicinali privi dell'autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) sul territorio italiano, principalmente preparazioni di carattere vegetale e/o animale utilizzate dalla Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Veniva, così accertata nei medicinali analizzati la presenza dei seguenti principi attivi di sintesi: vitamine del gruppo B, paracetamolo, clorexidina acetato, ketoconazolo, cefalexina, clorfenanima, clobetasolo proprionato. Tutti principi attivi dotati di accertata a attività farmacologica e normalmente utilizzati in terapia nel mondo occidentale.

Pertanto la dott.ssa Roda così concludeva il suo elaborato peritale affermando come sulla base delle valutazioni chimico -tossicologiche eseguite sui prodotti in sequestro è evidente come tutti i formulati, accompagnati da bugiardini tradotti dalla lingua cinese, possano essere definiti come medicinali (il d. lgs. 219/06 all'art. 1 definisce il medicinale come" ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica, in quanto su tutte le confezioni sono riportate le effettive proprietà curative del preparato. Inoltre, parte dei preparati, presentando i principi attivi come i corticosteroidi, antibiotici, antimicotici, analgesici, antipiretici, disinfettanti, fossero in grado di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica. Altri preparati presentavano, invece principi attivi di origine vegetali, animale o inorganici con potenziali azioni farmacologiche escludendo in tal caso un'eventuale classificazione degli stessi come integratori alimentari – ai sensi del d.lgs 21.05.2004 n. 169 prevista per le formulazioni di tipo erboristico – poiché non ricompresi dal Ministero della Salute nel Registro Nazionale Integratori Alimentari. Aggiungeva, inoltre, la dott.ssa Roda come nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'AIFA o una autorizzazione comunitaria a norma del reg. CE 726/2004 rilasciata dall'EMEA (European Medicinal Evaluation Agency) (art. 6 d. lgs. 219/06).

La dott.ssa Roda, sentita a teste, confermava, quindi, come tali preparazioni – prive di sostane stupefacenti o dopanti – potessero essere definiti dei medicinali imperfetti, poiché privi delle necessarie autorizzazioni di immissione nel commercio sul territorio nazionale.

Ritiene il Tribunale come l'istruttoria dibattimentale abbia restituito la prova della responsabilità penale degli imputati per i reati in contestazione.

Giova preliminarmente evidenziare come il Tribunale ritenga pienamente utilizzabile la perizia del P.M. a firma dott.ssa Roda, poiché risultato di accertamenti tecnici ripetibili. Ai sensi dell'art. 359 c.p.p., quando il P.M., nel corso delle indagini debba effettuare operazioni tecniche per cui siano necessarie specifiche competenze, può avvalersi di consulenti chiamati ad offrire contributi di natura tecnico – scientifica, destinati a colmare le lacune del magistrato. Nel momento in cui il P.M. effettuati gli ordinari accertamenti e rilievi di cui all'art. 359 c.p. non è tenuto a coinvolgere l'indagato e la p.o.. Fanno eccezione chiaramente gli accertamenti irripetibili, in cui la stessa attività è atta a determinare modificazione del bene sottoposto a perizia.

La dott.ssa Roda nel corso dell'esame ha precisato come la perizia sia stata effettuata solo su un campionamento rappresentativo dei beni in sequestro. Precisava, infatti, a titolo esemplificativo la dott.ssa Roda : "... di ogni blister prendo una compressa, la sciolgo, la inietto, cioè metto a punto un sistema analitico che mi consente di rilevare sostanze eventualmente illegali o doping, inietto questa sostanza, faccio un'analisi cromatografica...noi teniamo comunque anche della pillola sciolta, ne analizziamo una parte e ne teniamo un'altra parte comunque" (pag. 10 e 11 ud. del 15.03.2024).

Con riferimento al reato contestato al capo b), giova ricordare come l'art. 348 c.p. punisce l'esercizio abusivo di una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Richiamando un autorevole arresto delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819-20), si rileva che la fattispecie rinviene la sua ratio nell'esigenza di tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza, vengano esercitate da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. La norma rinvia ad altre fonti che ne integrano il contenuto, precisando quali sono le professioni soggette a particolare abilitazione e quando il relativo esercizio debba reputarsi abusivo. Sul piano strutturale si tratta di norma penale in bianco (in tal senso, Sez. 2, n. 16566 del 07/03/2017, D F., Rv. 269580; Sez. 6, n. 47028 del 10/11/2009, Trombetta, Rv. 245305), proprio per la necessaria eterointegrazione riveniente da fonti diverse, che concorrono a definirne il contenuto, in genere delineando le attività inerenti alla professione e il titolo abilitativo, solitamente costituente il presupposto per l'iscrizione ad albi o elenchi, che condiziona il concreto svolgimento della professione. E' noto inoltre che, solitamente, l'abusività dell'esercizio della professione è correlato ad attività che sono contemplate come di esclusiva pertinenza di chi dispone della relativa abilitazione, non essendo tuttavia escluso che possa ravvisarsi una riserva collegata allo svolgimento non di un atto singolo bensì allo svolgimento, con modalità tipiche della professione, di atti ricompresi nell'ambito della sua competenza specifica, occorrendo peraltro a tal fine che la condotta abituale sia posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio

professionale (sul punto ancora Sez. U. n. 11545 del 15/12/2011, dep. 2012, Cani, Rv. 251819). Ciò posto, nel caso di specie l'ipotizzato abusivo esercizio è stato correlato allo svolgimento di attività costituite dall'aver posto in vendita le specialità medicinali – poste in sequestro come da verbale del 30.05.2022, dagli imputati benché sprovvisti di titolo di studio per svolgere la professione di farmacista e conseguentemente privi dell'abilitazione dello Stato.

Le farmacie devono essere evidentemente riconducibili a soggetti abilitati allo svolgimento della professione di farmacista, per la quale occorre un particolare titolo abilitativo e l'iscrizione al relativo albo. Infatti, nell'esercizio della professione di farmacista, nella quale rientrano le attività contemplate dall'art. 1 d.lgs. 258 del 1991 e dall'art. 51 del d.lgs. 207 del 2006, è rilevante il profilo della preparazione garantita dall'iscrizione all'albo, ai fini dell'erogazione della prestazione professionale con rilevanza esterna, nella quale assume un rilievo cruciale il rapporto tra il professionista e il destinatario dell'attività. D'altro canto, l'art. 348 cod. pen. è volto ad assicurare, come detto, la tutela di un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell'ambito di una determinata professione.

E' pacifico, così come emerso dall'istruttoria dibattimentale come gli imputati fossero privi della prescritta abilitazione e non iscritti nell'albo professionale dei farmacisti integrando così l'elemento oggettivo richiesto per l'integrazione del reato di cui all'art. 348 c.p. Non solo. E', altresì, emerso come l'imputata Zhao Cuilan, fosse il titolare dell'impresa individuale "kang Kang" e come, invece Chen Tiu fosse il coadiutore del primo addetto alle vendite nei locali del predetto esercizio commerciale.

L'operante escusso riferiva in merito al Chen come costui non solo si fosse mostrato collaborativo con i militari mostrando loro l'ubicazione della merce all'interno del negozio, Circostanza che dimostra come l'imputato collaborasse fattivamente all'interno dell'esercizio commerciale - e come pertanto la sua presenza non fosse occasionale. Non di poco rilevo appare poi la circostanza per cui l'imputata contattata telefonicamente riteneva di non presentarsi presso l'esercizio commerciale, confermando come il Chen non si fosse trovato nel negozio per una momentanea e breve "sostituzione" della titolare dell'attività. Si aggiunga, poi, come il Chen fosse l'unico soggetto rinvenuto all'interno dell'esercizio commerciale, e pertanto, addetto alla vendita sia dei prodotti di erboristeria sia dei prodotti medicinalei

Entrambi hanno, quindi, compiuto le attività tipiche della professione – vendita del prodotto accertato all'interno dell'esercizio commerciale "Kang Kang" di prodotti accertati essere medicinali a tutti gli effetti, privi dell'autorizzazione all'immissione in commercio sul territorio nazionale. Nonostante dall'istruttoria dibattimentale sia emerso il requisito della professionalità dell'attività svolta dagli imputati, si aggiunga, poi, come per la consumazione del reato in contestazione sia sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.

Nessun dubbio in merito , poi, alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma, essendo gli imputati consapevoli di svolgere l'attività propria della professione di farmacista senza averne titolo. Non possono sorgere dubbi sulla chiarezza delle norme che regolano sia la professione di farmacista

Non può invocarsi l'eventuale errore in merito all' opinione degli imputati circa la necessità della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione di farmacista nonché autorizzazione per la vendita di prodotti medicinali non configurandosi come errore su legge diversa da quella penale, costituendo, invece, un errore di diritto inescusabile.

Vanno , infatti, richiamati i criteri sanciti dalla nota sentenza della Corte Costituzionale . n. 364/1988 in tema di errore sul precetto ex art. 5 c.p. "*se il soggetto si rappresenta effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale, essendo egli obbligato a risolvere l'eventuale dubbio attraverso l'esatta e completa conoscenza della (singola) legge penale o, nel caso di soggettiva invincibilità del dubbio, ad astenersi dall'azione". Il dubbio oggettivamente irrisolvibile, che esclude la rimproverabilità sia dell'azione sia dell'astensione, è soltanto quello in cui, agendo o non agendo. si incorre, ugualmente, nella sanzione penale*" .

Pertanto, gli imputati, nel caso avessero maturato il debbio che la condotta potesse essere antigiuridica e non avendo risolto in un senso o nell'altro, avrebbero dovuto astenersi dal compiere l'azione. Nel momento in cui hanno agito la loro condotta è in violazione della legge penale.

In merito alla fattispecie contravvenzionale contestato al capo a) la stessa vieti l'immissione in commercio di medicinali per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione dall'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento CE n. 762/2004 (art. 6 d. l.gs. 2019/2006)

E' indubbio per quanto sopra esposto come le preparazioni sequestrate – come da verbale del 30.05.2022 – , per i principi attivi in essi contenuti, fossero medicinali a tutti gli effetti "in considerazione ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica", così come concluso dalla dott.ssa Roda nel proprio elaborato peritale e confermato in sede di escussione testimoniale.

E', altresì, indubbio come gli stessi, così come riferito dai testi e scussi, fossero privi delle autorizzazioni sopra indicati risultando pertanto essere dei medicinali "imperfetti".

Anche in questo caso non vi possono essere dubbi interpretativi sulla norma che prevede la necessaria autorizzazione sulla vendita di farmaci sul territorio italiano (art. 6 d .lgs 219-2006).

Si aggiunga, poi, come per la fattispecie in contestazione non sia necessario l'elemento soggettivo del dolo essendo sufficiente un mero rimprovero per "colpa". Ritiene, il Tribunale come anche per

la fattispecie contestata al capo a) sussista l'elemento soggettivo del dolo per tutto quanto esposto in merito al reato contestato al capo b).

Correttamente contestata appare poi l'ipotesi prevista dall'art 110 c.p. Indubbia la presenza dei due imputati che ponevano in essere la fattispecie delittuosa descritta nel capo di imputazione e come la condotta posata in esser da ciascuno di essi abbia apportato un contributo diretto alla realizzazione del reato manifestatosi senza dubbio nella fase di esecuzione dello stesso. Ne discende anche la indubbia sussistenza dell'elemento soggettivo, concretizzatosi nella coscienza e volontà del fatto criminoso, seguita dalla consapevolezza di concorrere nella realizzazione del reato.

Ritiene il Tribunale come i fatti in contestazione non possano considerarsi di particolare tenuità, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Per l'applicabilità dell'istituto, sono previste ed elencate dall'art. 131 bis c.p. le seguenti condizioni: il rispetto del limite edittale della pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, oltre agli indici di particolare tenuità, cioè la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. C., Sez. II, 13-22.11.2018), non può applicarsi al delitto in commento la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis, in quanto l'esercizio abusivo presuppone una condotta che, in quanto connotata da ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. Più precisamente C., Sez. VI, 4.2-25.2.2021, n. 7514 ha affermato che, fermo restando che il reato di abusivo esercizio di una professione può assumere carattere istantaneo oppure essere commesso con una condotta reiterata, tale da qualificare la fattispecie in termini di abitualità (eventuale), l'unicità dell'atto, pur non impedendo il perfezionamento del reato, può incidere sull'applicazione dell'art. 131 bis, che presuppone che sia ravvisabile la particolare tenuità dell'offesa e che non ricorra un comportamento abituale (come è quello connotato da condotte plurime, abituali e reiterate) con la conseguenza che la causa di non punibilità è esclusa non genericamente in presenza di un reato eventualmente abituale, ma in ragione dell'effettiva reiterazione della condotta tipica.

Ritiene il Tribunale come le sopra esposte considerazioni possano essere estese anche all'ipotesi contravvenzionale in contestazione al capo a).

L'identità dell'elemento soggettivo per entrambe le fattispecie in contestazione – di natura eterogena - consente di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati contestati.

Non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche poiché gli imputati non hanno manifestato alcuna revisione critica del loro comportamento

Pertanto tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. – in considerazione delle modalità di svolgimento della condotta nonché per la quantità dei beni in sequestro – si ritiene equo infliggere

a ciascuno degli imputati la pena di 10 di reclusione ed € 11.000,00 di multa (ritenuto più grave il reato di cui al capo b) c.p. p.b. mesi 9 di reclusione ed € 10.000,00 di multa ed aumentata nella misura sopra indicata per la continuazione ai sensi dell'art. 81 cpv con il reato di cui al capo a)).

Segue di diritto l'obbligo per l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Si concedono agli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale essendo incensurato e potendosi presumere che in futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Inoltre si dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro e la pubblicazione della sentenza sul Bollettino dell' Ordine dei Farmacisti di Milano

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e segg. c.p.p.

DICHIARA

CHEN TIHU e ZAHO CUILAN colpevoli dei reati ascritti uniti dal vincolo della continuazione e li

CONDANNA

Alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 11.000,00 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 163 e segg. c.p. concede agli imputati i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del Casellario Giudiziale

DISPONE

la confisca e la distruzione di quanto in sequestro nonchè la pubblicazione della sentenza sul Bollettino dell'Ordine dei Farmacisti di Milano

Milano, 30.05.2024

Maria Profeta

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZ. IX PENALE

DEPOSITATO OGGI 31 MAG. 2024

IL CANCELLIERE

SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE IL 31/7/24 x imp. ZHAO CUILAN

Milano, li 11/9/24

IL FUNZIONARIO

CASSAZIONE

N. ..... MOD. 2/A/SG

N. 1904 della Sentenza

5096 /2024 del Reg. Gen. App.

018184 / 2022 N.R.G.Notizie di Reato

UDIENZA del giorno

01/04/2025

Depositata in Cancelleria

il 31-05-2025

Il Funzionario Giudiziario Cancelliere
Almerico Murli

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

.....

il

.....

Ufficio Corpi di reato di

.....

Estratto alla Prefettura d

.....

il .....

Estratto art. 15/27 D.M. :
P.M. c/o Trib. di

.....

il .....

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il .....

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

1. Dott. Enrico Massimo Manzi — Presidente
2. Dott.ssa Angela Fasano — Consigliere
3. Dott. Luigi Varanelli — Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale
nei confronti di

A) **CHEN Tihu** nato in Cina (repubblica Popolare) il 03/03/1960
Attualmente LIBERO , assente
- con domicilio eletto presso il difensore

difeso dall' **A) Avv. GRAGNANI MARIO** di FIDUCIA del foro di MILANO , presente

APPELLANTE

x imputato ☐ Pubblico Ministero ☐ parte civile
☐ Procuratore Generale ☐responsabile civile

avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano n. 7374 / **2024** del 30/05/2024

In esito all'odierna udienza dibattimentale/camerale celebratasi in assenza dell'imputato.

Sentito il Relatore Magistrato dott. L. VARANELLI

Data ~~la parola~~ all'imputato _____

Sentito il Procuratore Generale dott.ssa F. MACCHIA

Sentiti i difensori,

i quali concludono come da verbale d'udienza.

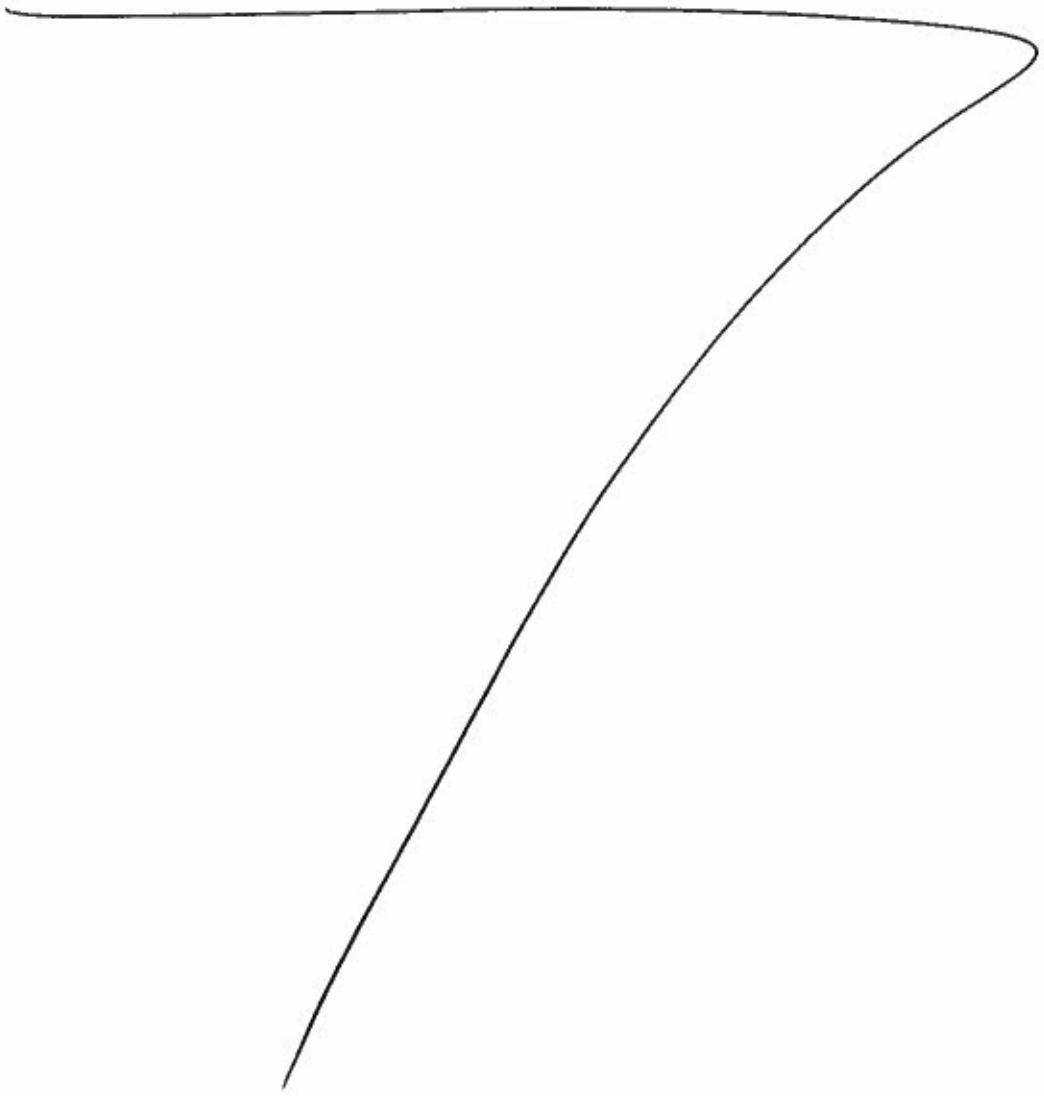

MOTIVAZIONE

1. La sentenza impugnata

Il Tribunale di Milano in composizione monocratica. con sentenza emessa in data **30.05.2024** all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito ordinario, ha dichiarato CHEN TIHU e ZHAO CUILAN colpevoli dei reati loro ascritti in concorso di messa in vendita di farmaci sprovvisti di autorizzazione all'immissione in commercio ed esercizio abusivo della professione di farmacista, e li ha condannati. ritenuta la continuazione, ciascuno alla pena ciascuno di dieci mesi di reclusione ed €11.000,00 di multa, con i doppi benefici e la confisca del corpo del reato. come da seguente imputazione.

a) ***Contravvenzione p. e p. dagli artt. 110 c.p., 147 co. 2 in relazione all'art. 6 dlgvo n. 219/2006*** *poiché, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità*
ZHAOI Cuilan, di legale rappresentante dell'impresa individuale "KANG KANG"
CHEN Tihu, di coadiutore e addetto alle vendite nella predetta attività,
ponevano in vendita le specialità medicinali – di origine extra UE- contenenti i principi attivi farmaceutici di seguito indicati. sprovviste di AIC (autorizzazione di immissione in commercio) da parte dell'agenzia italiana del farmaco:

Unità	**Denominazione**	**Forma Farmaceutica**	**Principio attivo**	**Categoria Farmaceutica**
70	ASHENBUNAOYE	Fiale	Vitamina B (Smg)	Vitamine
199	"BRT" — FUFANG GANMAOLING KELI	Bustine in polvere	Paracetamolo —Clorfenamina	Analgesico - Antistaminico
7	"BL"	Crema	Ketoconazolo — Clobetasolo	Antifunghineo - Corticosteroide
40	CEFALEXIN	Capsule	Cefalexina	Antibiotico
2	BENCAOYIFU YUNRUGAO	Crema	Clorexidina acetato	Antisettico
I.	XINFUSH EZHIYULINRUANGA0	Crema	Clorexidina acetato	Antisettico

nonché, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del dlgvo 219/2006, i seguenti preparati presentati come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane:

Unità	Denominazione	Forma Farmaceutica	Principio attivo	Indicazioni terapeutiche
10	YUNNAN BAIYAO QIWUJI	Bomboletta spray	Estratto di Aconito	Dolore, lividi, prurito reumatico
90	OTC — Shuanghuanglian Koufuye	Fiale	Caprifoglio giallo	Raffreddore
70	HOUXIANGZHENGQISHUI	Fiale	Perilla — Patchouli	Raffreddore, disturbi intestinali, colpo di calore
330	NIUHUANG JIEDU PIAN	Compresse	Bezoar artificiale -	Mal di gola, raffreddore, febbre
8	NIMJIOM PEI PA KOA	Flacone da 150 ml	Nespolo — Fritillaria —	Tosse e influenza
24	OTC— Yanyan Pian	Compresse	Asparago — Peonia —	Faringite cronica
4	YUNNAN BAIYAO	Polvere in flaconcini	II	Dolore, cicatrizzazione ferite ed ematomi
6	PINYAO CO Ltd	Compresse	Bezoar artificiale -	Raffreddore, febbre
10	OTC—JiangXi Herbi-sky Co, Ltd	Fiale	BambiJ — Nespolo	Tosse, Catarro
216	LIANHUA QINGWEN JIAONANG	Compresse	Il	Raffreddore, mal di gola
100	HUANGQI SHENGMAI YIN	Fiale	*il*	Disturbi cardiaci, Energetico
72	OTC — Shanguilin Sanjin Pharm.	Compresse	Menta e Anguria	Infiammazione della gola

b) ***Delitto p. e p. dagli artt.110, 348 c.p.,*** *perché, in accordo tra loro e nelle rispettive qualità:*
ZHAOI Cuilan, di legale rappresentante dell'impresa individuale "KANG KANG"
CHEN Tihu, di coadiutore e addetto alle vendite nella predetta attività,
ponevano in vendita le specialità medicinali di cui al capo a), benché sprovvisti di titolo di studio per svolgere la professione di farmacista; professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Fatti accertati in Milano in data 30.5.2022, confermati con riferimento al contenuto dei principi attivi farmaceutici, come da relazione tecnica datata 16.1.2023, dal laboratorio di analisi chimico-tossicologica – dipartimento di scienze farmaceutiche- dell'Università degli Studi di Milano.

1.1. Il Tribunale ha ravvisato la responsabilità degli imputati per i reati loro ascritti in concorso, all'esito dello scrutinio dell'istruttoria dibattimentale esperita, in particolare, con riguardo alle testimonianze dell'operante della Guardia di Finanza, Claudio CASALETTO, autore della ispezione verifica amministrativa, nonché al sequestro dei prodotti corpo del reato e alla ctu disposta dal PM, ad opera della chimico-tossicologa, Gabriella RODA, acquisita ex art. 493 co. 3 c.p.p. con il consenso delle parti; infine, all'esame degli imputati.

In particolare, il 30.5.2022 una pattuglia di militari del Pronto Impiego della Guardia di Finanza, capeggiata dall'operante CASALETTO, effettuò l'accesso all'esercizio commerciale, KANG KANG, impresa individuale sita in via Messina n. 3, avente ufficialmente ad oggetto la vendita di prodotti macrobiotici, dietetici e di integratori alimentari.
Era nel negozio il solo Tihu CHEN, sedicente conoscente della titolare, Culian ZHAO, allora assente, la quale, contattata telefonicamente, sostenne di non poter presenziare.
Intanto, il teste CASALETTO ha dichiarato che il CHEN, pur non potendo opporre alcun contratto, si comportava come un dipendente ma, più propriamente, un gestore di fatto dell'attività, tant'è che, durante la perquisizione del negozio dimostrò di conoscere bene la dislocazione dei prodotti.
Da successiva verifica, il CHEN risultò aver conseguito il titolo di medico in Cina.
Svolta la perquisizione dell'esercizio commerciale, furono rinvenute numerose confezioni fiale, bustine e compresse con indicazioni in lingua cinese che si trattasse di farmaci con specificate le relative proprietà, avvertenze etc.
A quel punto, i finanzieri, al primo esame, appurato che si trattasse di veri e propri farmaci, chiesero al CHEN l'esibizione del titolo per la vendica in commercio, ma invano, oltre che rilevarono che sulle confezioni non figurasse impresso il numero AIC, come per tutti i farmaci regolari.
Sequestrati i farmaci esposti in vendita, gli stessi furono sottoposti a consulenza tecnica ripetibile, a cura del Pm, presso l'Istituto di farmacologia e tossicologia dell'Università degli Studi di Milano.
La consulente RODA anche in sede dibattimentale ha illustrato gli esiti della consulenza: si trattava di confezioni di farmaci (con tutte le caratteristiche tipo blister per le compresse etc), con i principi attivi dettagliatamente riportati in atti (paracetamolo, clorexedina, etc), accertati di proprietà farmacologiche e dotati di foglio di avvertenze.
La consulente ha illustrato la piena sussumibilità dei prodotti sequestrati nella categoria dei farmaci in applicazione dell'art. 1 del dlgvo. N. 219 del 2006.
Nessun farmaco può essere immesso sul territorio nazionale senza la preventiva autorizzazione dell'AIFA.

Tanto premesso, il Giudice monocratico ha ravvisato la responsabilità per il capo a) ascritto a tutt'e due gli imputati, atteso il riscontro obiettivo della vendita di farmaci senza le necessarie preventive autorizzazioni e la piena utilizzabilità della consulenza del PM, siccome afferente ad accertamento ripetibile. perché avente ad oggetto meri campioni, quindi beni non interamente consumabili ; nonché per il capo B), atteso che gli imputati, attraverso la vendita di medicinali cinesi privi di autorizzazione, furono colti svolgere l'attività farmaceutica senza il relativo titolo professionale abilitativo.

2. L'appello

2.1. La Difesa dell'imputato CHEN ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza sottoposta a gravame con l'assoluzione, deducendo che egli non ha commesso il fatto nonché che il fatto non sussiste per effetto della inutilizzabilità della consulenza del PM, siccome espletata senza le garanzie del contraddittorio, perché irripetibile.

2.2. In particolare, la sentenza è stata impugnata per i seguenti **motivi**.

2.2.1. ***Assoluzione per non aver commesso il fatto***

L'Appellante ha censurato l'affermazione del concorso in capo all'imputato quando, posto che la titolare dell'esercizio era la coimputata ZHAOI, egli fu colto solo occasionalmente nell'esercizio, mentre il Giudice avrebbe enfatizzato e dilatato una mera presenza e la mera conoscenza dell'ubicazione dei prodotti esposti.

2.2.2. Assoluzione perché il fatto non sussiste per effetto della declaratoria di inutilizzabilità della consulenza tecnica del PM.

La Difesa ha censurato l'utilizzabilità della consulenza del PM, prospettando che sarebbe consistita in un atto irripetibile, consumando l'oggetto di essa e, quindi, siccome invece irripetibile, implicante l'espletamento in contraddittorio, invece mancato.

Precisamente, l'Appellante ha dedotto che si sarebbe dovuta frazionare la singola pillola per consentire nuovi esami su di essa senza avere come termine di riferimento un blister per ognuna delle pillole analizzate.

3. L'udienza di discussione.

Il processo è stato celebrato con trattazione orale su richiesta del difensore ai sensi dell'art. 23-bis co. 4 d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020. Il PG ha richiamato le proprie conclusioni scritte già rassegnate, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La Difesa ha illustrato i motivi del gravame, insistendo per l'accoglimento.

All'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza del cui dispositivo è stata data lettura alle parti.

4. La decisione

4.1. La pronuncia impugnata merita di essere integralmente confermata, attesa la piena infondatezza di tutti i motivi di appello.

La Corte ritiene che l'appellata sentenza meriti integrale conferma, in quanto le conclusioni assunte dal primo Giudice sono sorrette da motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali, rispondente a criteri di logica e conforme al diritto.

Occorre premettere che, in linea generale, valendo tutta l'elaborazione giurisprudenziale della Corte di legittimità in punto di c.d. "doppia conforme", nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, il Giudice del gravame del merito non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il primo giudice, con argomentazioni che siano ritenute congrue e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.

In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Nella motivazione della sentenza confermativa di quella di primo grado il Giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.
Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv.254107).

Tanto premesso, va rilevato che la Difesa non ha proposto elementi di effettiva novità rispetto alle deduzioni sviluppate nel processo di primo grado, ma già analiticamente e coerentemente disattese dal Tribunale con motivazione esaustiva e congrua, alla quale la Corte aderisce pienamente.

L'analitico e congruo scrutinio del compendio probatorio ad opera del Giudice di primo grado consente di disattendere tutt'e due le doglianze difensive, siccome palesemente infondate.

4.2. Infondata è la dedotta carenza di motivazione sulla partecipazione del CHEN al reato commesso dalla ZHAO.
L'imputato, peraltro pregiudicato specifico, benché i precedenti di commercio di medicinali guasti e del reiterato esercizio abusivo della professione farmaceutica non hanno fondato né la contestazione della recidiva né sono stati valorizzati in sede di trattamento sanzionatorio e di concessione dei benefici, fu colto nel negozio aperto al pubblico da solo.
Né vi era altri che si fosse solo momentaneamente assentato.
Ancora, la titolare, ZHAO, anziché intervenire o spiegare le ragioni della presenza del solo CHEN, pur avvisata telefonicamente, si dichiarò seraficamente impegnata altrove e, quindi, non on grado di presenziare al rituale accesso della Guardia di Finanza.
Infine, l'imputato assunse un contegno molto significativo, mostrando ai militari piena conoscenza del negozio – di fatto farmacia di farmaci cinesi irregolari – e della dislocazione esatta dei vari prodotti.
Orbene, tali elementi, adeguatamente valorizzati dal Tribunale, confortano la piena corresponsabilità, oggettiva e soggettiva, del CHEN per tutt'e due i reati.
In quell'esercizio erano messi in vendita farmaci irregolari perché di provenienza extra UE privi delle autorizzazioni preventive AIFA e AIC, e, per giunta, somministrati da chi avrebbe dovuto essere dotato del titolo abilitativo professionale di farmacista, nella specie mancante in tutt'e due i coimputati.

Alla luce di tali rilievi il motivo è palesemente infondato e va respinto.

4.2. Parimenti, il secondo motivo va respinto per palese infondatezza.

La prospettazione difensiva non ha pregio perché tende ad obliterare l'analisi a campione, come, invece, ricorre in modo esemplare proprio nel caso di specie, non spiegando nemmeno perché l'analisi avrebbe dovuto interessare tutte le compresse e tutte le dosi dei farmaci all'interno della medesima confezione e dello stesso blister, suggerendo paragoni non pertinenti e, anzi, dimostrativi dell'erroneità della premessa del motivo, tendente di fatto a negare l'analisi a campione e, quindi, la ripetibilità di ogni tipo di accertamento.
Nondimeno, il motivo è infondato pure in fatto, proprio perché, esaminando con attenzione la consulenza e, soprattutto la deposizione della RODA, è emerso che l'analisi

fu condotta in modo che di ogni compressa fu residuata una parte utile per eventuali esami successivi.

Alla luce di tali rilievi il motivo è palesemente infondato e va respinto.

5. Per le ragioni sopra precisate deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

PQM

Visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

CONFERMA la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano del 30.5.2024, appellata da Tihu CHEN, che condanna alle spese del grado;

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.

Così deciso in Milano, lì 1°aprile 2025.

Il consigliere estensore
Luigi Varanelli

Il Presidente
Enrico Massimo Manzi

Addì 15/7/2025 proposto Ricorso per Cassazione da difensore di CHEN TIHU

6

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO 12-01-2026 HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
ORDINANZA

SUL RICORSO PROPOSTO DA:

ILR - CHEN TIHU nato in CINA il 03/03/1960
Dif. cassazionista GRAGNANI MARIO VIALE MONTE NERO, 51 MILANO
AVVERSO LA : SENTENZA DEL : CORTE APPELLO
DI : MILANO NUM. REG.: 5096/2024 IN DATA : 01/04/2025
mesi 10 di reclusione euro 11.000,00 di multa

PRIMO GRADO : SENTENZA DEL : TRIBUNALE
DI : MILANO NUM. REG.: 376/2024 IN DATA : 30/05/2024

O M I S S I S

LA CORTE SUDDETTA:

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI EURO TREMILA IN FAVORE DELLA CASSA DELLE AMMENDE.

PER ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE

ROMA, LI

13 GEN. 2026

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IL CANCELLIERE